



## CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA E LA GUARDIA DI FINANZA

L'Università degli Studi dell'Aquila, nella persona della Rettrice - Prof.ssa Paola Inverardi, domiciliata per la sua carica in L'Aquila, Via G. Di Vincenzo 16/B

e

la Guardia di Finanza, nella persona del Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti - Gen. B. Michele Carbone, domiciliato per la sua carica in L'Aquila, fraz. Coppito, Viale delle Fiamme Gialle snc

### VISTI

- l'articolo 11 della legge 19 novembre 1990 n. 341 che ha definito i principi in tema di autonomia didattica delle Università;
- l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma degli studi universitari;
- l'articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza", come modificato dall'articolo 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, che prevede che il corso per il conferimento della nomina a maresciallo si svolge anche in coerenza con le disposizioni del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha apportato modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- l'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) per il conseguimento dei titoli di studio di cui al decreto ministeriale n. 509/1999, a favore del personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate e le Università;
- i decreti ministeriali 16 marzo 2007 che hanno definito le classi delle lauree e delle lauree magistrali, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- la delibera del Consiglio della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi dell'Aquila del 23 febbraio 2010 con cui è stato attivato all'interno del corso di laurea in "Operatore

giuridico d'impresa" (Classe L-14 delle lauree in Scienze dei servizi giuridici) il piano di studio "economico-finanziario";

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche;

## PREMESSO

- che l'Università degli Studi dell'Aquila, in attuazione della riforma degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea universitari, ha avviato numerosi corsi di laurea improntati anche a criteri di modularizzazione, di valorizzazione dell'acquisizione di nozioni tecniche e pratiche, nonché di riconoscimento di attività formative e didattiche svolte anche all'esterno delle strutture universitarie;
- che, fra questi, il corso di laurea appartenente alla Classe L-14 delle lauree triennali (Scienze dei Servizi Giuridici), denominato "Operatore giuridico d'impresa" ha fra i propri scopi quello di formare laureati aventi una solida preparazione giuridica di base non disgiunta da conoscenze di carattere economico e gestionale. In tal senso, lo specifico percorso formativo è caratterizzato da un forte impianto di insegnamenti giuridici, dell'area economica e di quella aziendale, completato dalla conoscenza delle lingue straniere e dell'informatica, con l'obiettivo di un inserimento lavorativo in imprese private e in pubbliche amministrazioni nei settori della direzione e gestione del personale e negli uffici del contenzioso giuridico (regolamento didattico in allegato 1);
- che nell'ambito del predetto corso di laurea è stato già attivato dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi dell'Aquila il piano di studio "economico-finanziario", con l'elenco degli insegnamenti in allegato 2, diretto a garantire un'ampia preparazione nel campo delle materie giuridiche, economiche e finanziarie attinenti ai compiti istituzionali del Corpo;
- che tale corso di laurea è oggi attivo presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'informazione e di Economia e, dal punto di vista didattico, le relative competenze sono assegnate al Consiglio di Area Didattica di Economia;
- che il Corpo della Guardia di Finanza ha in L'Aquila la sede della Scuola Ispettori e Sovrintendenti presso la quale insegnano anche docenti di ruolo del dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- che gli ordinamenti degli studi dei corsi biennali per allievi marescialli seguiti fino all'anno accademico 2007/2008 hanno contemplato discipline che rappresentano cospicua parte del programma del corso di laurea in "Operatore giuridico d'impresa" della Facoltà di Economia, dal punto di vista sia delle materie d'esame che della durata dei relativi insegnamenti;
- che già in data 6 agosto 2003 l'Università degli Studi dell'Aquila e la Guardia di Finanza avevano stipulato una convenzione con la quale venivano riconosciuti crediti formativi universitari per gli insegnamenti frequentati e gli esami sostenuti dal personale della Guardia di Finanza all'interno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, ai fini di una loro iscrizione al citato corso di laurea in "Operatore giuridico d'impresa", profilo professionale in "Operatore giuridico dell'investigazione tributaria";
- che in data 14 dicembre 2009 è stata stipulata una convenzione tra la Scuola Ispettori e Sovrintendenti e l'Università degli Studi dell'Aquila volta ad assicurare il riconoscimento dei crediti formativi universitari all'*iter* addestrativo biennale svolto dagli



allievi marescialli del 79° corso, utili ai fini del conseguimento della laurea in "Operatore giuridico d'impresa" presso il citato Ateneo;

- che in data 24 maggio 2010 è stata stipulata convenzione che ha regolato i rapporti in oggetto;
- che è interesse del Comando Generale della Guardia di Finanza mantenere l'iter addestrativo per il conferimento agli allievi marescialli reclutati con concorso pubblico della laurea in "Operatore giuridico d'impresa", piano di studio "economico-finanziario" presso l'Università degli Studi dell'Aquila, nella prospettiva di perfezionare ulteriormente la relativa preparazione tecnico-professionale;
- che, ai fini suddetti ricorre la necessità di stipulare un nuovo protocollo tra l'Università degli Studi dell'Aquila e la Guardia di Finanza, per riconoscere e valorizzare le attività scientifiche e di studio sviluppate presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti e per adeguare la preesistente convenzione alle sopravvenute modifiche normative,

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Articolo 1**

Le premesse sopra indicate e gli allegati richiamati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **CAPO I**

### **CONVENZIONE PER I CORSI DI FORMAZIONE TRIENNALI PER ALLIEVI MARESCIALLI**

#### **Articolo 2**

#### **Oggetto della convenzione**

L'Università degli Studi dell'Aquila (di seguito "Università") si impegna a svolgere i corsi di laurea in "Operatore giuridico d'impresa", piano di studio "economico-finanziario", presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (di seguito "Scuola") alla stessa sede, come già avvenuto a partire dall'anno accademico 2009/2010.



### **Articolo 3**

#### **Ordinamento didattico della Scuola**

1. L'ordinamento didattico dei corsi triennali della Scuola è costituito da tutti gli insegnamenti universitari previsti nell'ordinamento didattico del corso di laurea, come approvato dal Consiglio di area didattica di Economia e dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia dell'Università dell'Aquila e dai competenti organi di ateneo, e dalle discipline extracurricolari previste per il completamento della formazione militare e professionale degli allievi marescialli.
2. L'ordinamento didattico della Scuola è soggetto ad approvazione del Comando Generale della Guardia di Finanza alla luce delle esigenze addestrative connesse allo scenario di riferimento della propria missione istituzionale e del complessivo processo formativo della Scuola.
3. La Scuola procede annualmente alla definizione della proposta del calendario delle attività da sottoporre all'approvazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, nonché al coordinamento di tutte le iniziative didattiche e formative rivolte ai frequentatori. Le stesse si svolgeranno di norma nei locali, laboratori e strutture dell'Istituto del Corpo.

### **Articolo 4**

#### **Collegio paritetico**

1. Fatte salve le competenze attribuite agli organi previsti dallo statuto e dal regolamento dell'Università e dal regolamento della Scuola, il funzionamento del corso universitario di cui all'articolo 2 viene monitorato dal collegio paritetico (di seguito "collegio"), secondo le competenze fissate all'articolo 5.
2. Il collegio è composto da due rappresentanti del C.a.d. di Economia dell'Università dell'Aquila, dal Comandante della Scuola e dal Capo Ufficio Addestramento e Studi della Scuola. Il collegio è presieduto da un membro del C.a.d. di economia mentre le relative funzioni di segreteria sono assicurate dalla Scuola.
3. Alle riunioni del collegio possono intervenire, qualora convocati, anche i docenti titolari delle materie curriculari.

### **Articolo 5**

#### **Competenze del collegio paritetico**

Il collegio paritetico:

1. esamina i programmi degli insegnamenti universitari elencati in allegato 2, come proposti dai docenti, provvedendo annualmente al relativo aggiornamento in aderenza agli obiettivi formativi del regolamento del corso di laurea e dell'ordinamento didattico della Scuola;
2. ferme restando le attribuzioni del C.a.d. di Economia in merito alla nomina dei docenti, individua gli ulteriori criteri di selezione conformi alle esigenze e alle peculiarità didattiche della Scuola ed effettua una verifica di coerenza, in base ai predetti criteri, sulle nomine proposte dal medesimo Consiglio;



3. approva le forme di accertamento e di valutazione del profitto dei singoli insegnamenti curriculari, i criteri di composizione e nomina delle relative commissioni di esame;
4. esprime il parere sulla proposta di calendario delle attività della Scuola.

## **Articolo 6**

### **Modalità di immatricolazione e iscrizione dei frequentatori di corso**

1. La Scuola provvede alle pratiche relative all'immatricolazione e all'iscrizione degli allievi marescialli.
2. Il termine per l'iscrizione universitaria dei frequentatori del Corpo è fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico. Eventuali deroghe potranno essere concordate dalle parti convenzionate.
3. L'importo dovuto dalla Scuola all'Università per l'iscrizione di ciascun allievo al corso di laurea in "Operatore giuridico d'impresa", piano di studio "economico - finanziario" è determinato annualmente nella misura comunque non superiore ai due terzi dell'importo annualmente fissato dall'Università per l'iscrizione al corso di laurea in oggetto.

A partire dall'anno accademico 2014/2015, fermo restando il pagamento della tassa regionale e l'esenzione della prima rata per la vigenza dell'accordo di programma tra M.I.U.R ed Università dell'Aquila, l'importo dovuto corrisponderà alla quota della prima rata descritta come tassa di iscrizione al M.I.U.R, attualmente pari ad €. 198,39 (centonovantotto,39). E' sempre prevista l'esenzione del pagamento della seconda rata.

4. Non sono dovuti ulteriori oneri per la regolarizzazione degli anni accademici pregressi, né per il riconoscimento dei relativi CFU.

## **Articolo 7**

### **Docenze**

1. Sulla base delle proposte del C.a.d. di Economia, acquisito il parere del collegio paritetico, l'Università nomina i docenti degli insegnamenti universitari, individuati prioritariamente tra gli insegnanti di ruolo dell'Ateneo o di altri Atenei.
2. Nei limiti fissati dalle norme vigenti, gli incarichi di insegnamento possono essere altresì assegnati, mediante supplenze e affidamenti, a esperti civili e militari di adeguata competenza didattica e scientifica.
3. Gli oneri relativi alle docenze degli insegnanti di ruolo e degli esperti civili, cui siano stati affidati gli insegnamenti del corso di laurea, per gli anni accademici in cui gli allievi sono iscritti all'Università, sono a carico della Scuola, in vigenza dell'accordo di cui all'articolo 6.
4. Gli oneri dovuti per gli esperti militari sono sempre a carico della Scuola.
5. I compensi dovuti dalla Scuola sono corrisposti in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale (Finanze-Tesoro) del 25 settembre 1980 e successive integrazioni e modificazioni.



## **Articolo 8**

### **Titolo di studio**

1. Ai fini del conseguimento del titolo accademico, la votazione finale terrà conto della media delle valutazioni di tutti gli esami superati e riconosciuti presso la Scuola e facenti parte dell'ordinamento didattico del corso di laurea in Operatore Giuridico e della valutazione della prova finale.
2. Al positivo esito del percorso di studi è rilasciato dall'Università il titolo della laurea in "Operatore giuridico d'impresa", piano di studio "economico-finanziario" ai marescialli reclutati con concorso pubblico.

## **Articolo 9**

### **Sviluppi della carriera universitaria**

1. L'Università garantisce che il corso di laurea in "Operatore giuridico d'impresa" piano di studio "economico-finanziario" dà accesso, senza debiti formativi, al proprio corso di laurea magistrale in Amministrazione, Economia e Finanza, profilo in "Economia e gestione delle pubbliche amministrazioni" - Classe 77/M delle lauree magistrali in Scienze Economiche e Aziendali.
2. Ai fini della prosecuzione degli studi in altri corsi di laurea e laurea magistrale, l'Università degli Studi dell'Aquila riconosce i crediti formativi acquisiti dai frequentatori della Scuola durante il percorso di studi effettuato per il conseguimento della laurea in "Operatore giuridico d'impresa".

## **CAPO II**

### **CONVENZIONE PER I CORSI DI FORMAZIONE BIENNALI PER ALLIEVI MARESCIALLI**

## **Articolo 10**

### **Riconoscimento dei crediti formativi universitari**

L'Università si impegna a riconoscere agli ispettori della Guardia di finanza frequentatori dei corsi di formazione biennali antecedenti al 79° il numero massimo di crediti formativi universitari (CFU) consentito dalla normativa vigente.

## **Articolo 11**

### **Modalità di immatricolazione e iscrizione dei marescialli**

1. I marescialli della Guardia di Finanza - in servizio e in congedo - cui è rivolta la presente convenzione possono iscriversi al corso di laurea in "Operatore giuridico d'impresa", sanate le eventuali situazioni di incompatibilità, all'anno del corso di laurea



corrispondente al numero dei crediti formativi universitari riconosciuti e completare, in via autonoma, il percorso accademico.

2. Il termine per l'iscrizione universitaria è fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico. Eventuali deroghe potranno essere concordate dalle parti convenzionate.
3. Le tasse di iscrizione annuali, per gli appartenenti al Corpo che non sono frequentatori del corso triennale presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, sono dovute nella misura dei tre quarti dell'importo annualmente fissato dall'Università per l'iscrizione al corso di laurea in oggetto. Gli ispettori dovranno presentare solamente la certificazione attestante il completamento dello specifico percorso formativo frequentato.
4. Per l'immatricolazione è vincolante la sussistenza contestuale dei seguenti requisiti:
  - a. aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
  - b. aver terminato e superato il corso di formazione presso gli Istituti di Istruzione del Corpo.
5. La tassa da versare per il riconoscimento di esami universitari sostenuti autonomamente ovvero di altre esperienze formative, utili ai fini del conseguimento della laurea, è fissata in € 100.

## **Articolo 12**

### **Titolo di studio**

1. Ai fini del conseguimento del titolo accademico, la votazione finale terrà conto della media delle valutazioni di tutti gli esami sostenuti presso la Scuola, di quelli svolti presso altri Atenei e riconosciuti, di quelli successivamente superati nonché della valutazione della prova finale.
2. Al positivo esito del percorso di studi è rilasciato dall'Università il titolo della laurea in "Operatore giuridico d'impresa".


## **Articolo 13**

### **Sviluppi della carriera universitaria**

L'Università garantisce che il corso di laurea in "Operatore giuridico d'impresa" dà accesso, senza debiti formativi, al proprio corso di laurea magistrale in Amministrazione, economia e finanza, profilo in Economia e gestione delle pubbliche amministrazioni" - Classe 77/M delle lauree magistrali in Scienze Economiche e aziendali, anche con riduzione delle tasse di iscrizione concordate.

## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**



**Articolo 14**  
**Sede e adempimenti amministrativi**

1. La sede amministrativa e la segreteria studenti dei corsi di laurea in argomento sono stabilite presso l'Università degli Studi dell'Aquila.
2. L'Ufficio Addestramento e Studi della Scuola curerà gli aspetti connessi all'iscrizione presso l'Ateneo degli allievi frequentatori dei corsi di formazione in atto e a tutti i conseguenti adempimenti.
3. Gli iscritti ai corsi di laurea oggetto della presente convenzione si considerano studenti universitari a tutti gli effetti.

**Articolo 15**  
**Validità**

1. La presente convenzione, completa degli allegati richiamati, viene redatta in duplice copia, una per ciascuna delle parti contraenti, nei cui confronti ha validità di cinque anni a decorrere dall'anno accademico 2014/15.
2. La stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori cinque anni nel caso in cui, entro il termine di sei mesi prima della scadenza, non intervenga richiesta di risoluzione o di modifica da parte di una delle Istituzioni convenzionate.

**Articolo 17**  
**Profili legali**


1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di L'Aquila.
2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 5, punto 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e articolo 2 della Tariffa - Parte II annessa al medesimo Decreto).
3. Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Aquila, 16 marzo 2015.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DELL'AQUILA

LA RETTIRICE  
(Prof.ssa Paola Inverardi)



PER LA GUARDIA DI FINANZA

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA  
(Gen. B. Michele Carbone)

